

STUDIO LEGALE CASSIANI

Centro Direzionale Benelli - Via Mameli, 104 - Telefono 0721/400862-3 Telefax 0721 400863
61100 Pesaro

MARCO CASSIANI
Avvocato e Professore
di Diritto Fallimentare
nell'Università di Urbino

*sig. Pallotti
c. Pres*

ASET/SPA
0028022/13 02/08/2013



3

Pesaro, li 01.08.2013

TRASMISSIONE VIA FAX
0721-830750

Spett.le
ASET s.p.a.
a.c.a. Egr. Sig. Presidente
Dott. GIOVANNI MATTIOLI
a.c.a. Egr. Sig.
Dott. ROBERTO PALLOTTI
Via Enrico Mattei n. 17
61032 FANO (PU)

Oggetto: **ASET S.P.A. c/ RINCICOTTI UMBERTO**
(Arbitrato)

Con riferimento alla vertenza di cui in epigrafe, confermo di aver provveduto a redigere e depositare, nell'interesse di Aset s.p.a., la memoria di replica di cui accludo copia.

Aggiungo che l'Arbitro Unico ha quantificato le sue competenze in circa 22.000,00, somma alla quale dovrà essere detratto l'acconto già percepito.

Cordiali saluti.

- Avv. Marco Cassiani-

All.: c.s.

STUDIO LEGALE
Prof. Avv. MARCO CASSIANI
Centro Direzionale Benelli - Via Mameli, 104
Telefoni: -☎ 0721.400862-3 - Fax ☎ 0721 400863
61100 PESARO

ALL'ILL.MO SIG. ARBITRO UNICO

(Nel procedimento arbitrale promosso da
Aset s.p.a. nei confronti di Rincicotti Umberto)

Per: **ASET S.p.a.**, in persona del suo Presidente e Legale
Rappresentante *pro-tempore*, Dott. Giovanni Mattioli, con il **Prof. Avv.
Marco Cassiani**

- Ricorrente -

C O N T R O

RINCICOTTI UMBERTO, residente a Fano (PU), con l'Avv. Stefania
Cinus

- Resistente -

*** **

MEMORIA DI REPLICA AUTORIZZATA

*** **

Letta la memoria avversaria contenente le richieste istruttorie formulate dal resistente, il Procuratore di Aset s.p.a. osserva come le stesse siano, per la maggior parte, inammissibili e/o inconferenti per i seguenti, principali motivi.

Il **capo 1)** perché vertente su circostanze **inconferenti** ai fini della decisione e, inoltre, perché riguarda circostanze incontestate.

Il **capo 2)** perché è suscettibile di prova documentale e perché è inconferente ai fini della decisione.

Il **capo 3)** perché la circostanza è desumibile documentalmente, così come il **capo 7)**.

Il **capo 4)** è inammissibile per genericità, non essendoci riportato alcun concreto riferimento in ordine alle modalità, ai termini e soprattutto ai tempi degli interventi di Pulifox.

Anche il **capo 10)** è inammissibile per genericità.

I **capitoli 5), 8), 11) e 12)** sono inammissibili perché vertenti su circostanze desumibili documentalmente e anche per il fatto che in essi si chiede al teste di esprimere una valutazione (sulla specialità e adeguatezza di strutture nel 5, sulle nuove strategie commerciali di Aset l'8, sulla adeguatezza di competenze e mezzi l'11), sulle competenze professionali del Sig. Rincicotti il 12).

I **capitoli 13) e 14)** sono inconferenti ai fini della decisione perché, oltre a riguardare circostanze del tutto estranee al rapporto dedotto in giudizio, sono anche chiaramente valutativi.

Il **capitolo 15)**, così come il **capo 17)** sono inammissibili perché suscettibili di prove documentali e anche perché finalizzati a far esprimere al teste valutazioni che possono essere demandate solamente ad un C.T.U..

Il **capo 16)** è inammissibile perché valutativo.

Infine i **capitoli 18), 19) e 20)** (dedotti in sede di interrogatorio formale) sono inammissibili in quanto valutativi mentre il capitolo 21 è inammissibile perché vertente su circostanza desumibile documentalmente.

*** **

Infine, va segnalato (e corretto) un refuso che viene riportato nella memoria istruttoria, a pag. 9), penultimo capoverso, laddove si afferma che <<Le informazioni sono finalizzate ad acclarare la circostanza – peraltro fin troppo evidente anche dal mero esame della documentazione – che la **Pulifox** (e non la Rincicotti & Orciani, evidentemente) opera in regime di concorrenza sleale>>

*** **

Si insiste dunque per l'ammissione delle prove dedotte da parte ricorrente e per il rigetto di quelle avversarie chiedendosi espressamente che, nella denegata ipotesi di ammissione anche di queste ultime, venga ulteriormente ammessa **prova contraria, diretta ed indiretta**, con i testi già indicati.

Quant'altro riservato in sede di udienza.

Pesaro/Fano, lì 30.07.2013

Prof. Avv. Marco Cassiani